

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la nota datata 15 febbraio 2007, prot. RELEX.K7/PL/dg D(2007)502497;
- annullare la decisione, comunque formatasi, di rigetto da parte della convenuta della domanda datata 27 gennaio 2007, inoltrata dal ricorrente all'Autorità investita del potere di nomina;
- annullare, per quanto necessario, la decisione, comunque formatasi, di rigetto del reclamo datato 26 maggio 2007 inoltrato dal ricorrente all'Autorità investita del potere di nomina;
- condannare la convenuta a risarcire il ricorrente del danno derivante dagli atti di cui è chiesto l'annullamento nella misura di EUR 1 000 ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;
- condannare la convenuta alle spese.

---

**Ricorso proposto il 10 gennaio 2008 — Brune/Commissione****(Causa F-5/08)**

(2008/C 64/113)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

*Ricorrente:* Markus Brune (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: H. Mannes, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione della convenuta di non includere il ricorrente nell'elenco di idonei relativo al concorso EPSO AD/26/05 a causa dell'insufficienza del punteggio conseguito.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione della convenuta 10 maggio 2007 e la decisione sul reclamo 2 ottobre 2007, dichiarare l'invalidità dell'elenco di idonei del concorso EPSO AD/26/05;
- in subordine, annullare la decisione della convenuta 10 maggio 2007 e la decisione sul reclamo 2 ottobre 2007 e obbligare la convenuta ad includere il ricorrente nell'elenco di idonei del concorso EPSO AD/26/05;
- in via ulteriormente subordinata, annullare la decisione della convenuta 10 maggio 2007 e la decisione sul reclamo 2 ottobre 2007, obbligare la convenuta a stabilire una nuova data per la prova orale del ricorrente tenendo conto di un adeguato periodo per la preparazione, e valutare la sua possibile inclusione nell'elenco di idonei in base ad adeguati criteri di valutazione;
- obbligare la convenuta a fornire una motivazione della decisione 10 maggio 2007 e consentire l'accesso al verbale di valutazione della prova orale del 6 marzo 2007;
- condannare la convenuta alle spese;
- ad abundantiam, emettere una sentenza contumaciale.

---

**Ricorso proposto il 14 gennaio 2008 — Schönberger/Parlamento****(Causa F-7/08)**

(2008/C 64/114)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

*Ricorrente:* Peter Schönberger (Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo) (rappresentante: O. Mader, avvocato)

*Convenuto:* Parlamento europeo

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione del Parlamento di non riconoscere al ricorrente, nell'ambito della sua valutazione per l'anno 2003, un terzo punto di merito.